

“Progetto delle attività formative organizzate presso la Scuola del Sociale
della Provincia di Roma ”

ALLEGATO B

Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1371/2011 di affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.A.

Contratto di Servizi

per la realizzazione di attività per la gestione dei fondi comunitari – FSE, affidati alla Provincia di Roma- Dipartimento III “Servizi per la formazione” a valere sul Programma Operativo Regione Lazio obiettivo “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013 Asse IV Capitale Umano Asse III Inclusionione Sociale “Progetto delle attività formative organizzate presso la Scuola del Sociale della Provincia di Roma”

TRA

il Dipartimento III “Servizi per la formazione”, rappresentato dalla Dott. sa Paola Bottaro, Direttore del predetto Dipartimento, nella qualità di referente dell’Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale, domiciliato presso la Provincia di Roma Raimondo Scintu 106 – 00173 Roma

E

Capitale Lavoro SpA (di seguito Capitale Lavoro) , con sede legale in Roma, Via Tirso 26 – 00198– rappresentato dal Dott. Claudio Panella, nella sua qualità di Amministratore Delegato,

VISTI

- il Reg. (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per il periodo 2007- 2013;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- il Quadro Strategico Nazionale italiano (di seguito: “QSN”) per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;
- il POR “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013 della Regione Lazio, adottato con decisione della Commissione C(2007) 5769 del 21/11/2007, ed in particolare il paragrafo 5.1.1 che istituisce la Direzione regionale formazione professionale FSE e altri interventi cofinanziati quale Autorità di Gestione (AdG);
- l’Atto di indirizzo e di direttiva in ordine al sistema di governance per l’attuazione del Programma Operativo del FSE, Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 (di seguito “Atto di indirizzo”), approvato con DGR 1029 del 21/12/2007;
- il Piano Esecutivo Triennale 2008 – 2010 (di seguito: PET) approvato con DGR 213/2008;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 concernente “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- la legge n. 845 del 21.12.1978, legge quadro in materia di formazione professionale;
- la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni, relativa all’ordinamento della formazione professionale;
- la legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione” e successive modifiche ed integrazioni;

“Progetto delle attività formative organizzate presso la Scuola del Sociale
della Provincia di Roma ”

- la legge regionale 7 luglio 1998 n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro”;
- la legge regionale 7 giugno 1999 n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999”, ed in particolare l'art. 16;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 21 novembre 2002 recante modalità e termini per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso nazionale e/o comunitario;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 15/12/2003, concernente la tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal FSE;
- la Convenzione “Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013 della Regione Lazio stipulata in data 11 dicembre 2009”, sottoscritta il 19 marzo 2010, a seguito della riorganizzazione interna della Provincia di Roma delle funzioni dei Dipartimenti III e XI che sono state ricondotte alle competenze di un unico Dipartimento, nello specifico Dipartimento III “ Servizi per Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita”, ferma restando l'attribuzione delle risorse come stabilito nel Sub Allegato B dell'atto di indirizzo della DGR 1029//2007 per un totale di € 217.509.164,00;
- l'atto di costituzione della Società del 02 agosto 2002 firmato dal Notaio Michele De Facendis in Roma (Rep. 94817 - racc. 7317);
- il nuovo statuto di Capitale Lavoro SpA, di cui al rogito notarile rep. n 25208 e racc. n.14963 firmato dal Notaio Luciana Fiumara a Roma il 20 ottobre 2008;
- in particolare, gli artt., 4, 7 8, 9, 11, 13, 16 e 17, del citato statuto, i quali, regolamentando rispettivamente l'oggetto sociale, le modalità di svolgimento delle attività, il capitale sociale ed azioni, i compiti dell'assemblea, la presidenza dell'assemblea, i poteri del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la gestione del bilancio, configurano Capitale Lavoro come soggetto “in house” della amministrazione provinciale di Roma;

PREMESSO che

- l'Asse Capitale Umano IV e l'Asse III Inclusione Sociale ,obiettivi del Programma Operativo Regione Lazio FSE ob. CRO 2007-2013 sono destinati alla promozione e al miglioramento della formazione professionale al fine di agevolare e migliorare la competenza e la competitività e di rafforzare l'occupabilità nella Regione Lazio;
- dai documenti di programmazione FSE 2007-2013 della Regione Lazio risulta possibile avvalersi di soggetti interamente pubblici, anche strutturati in forma societaria, aventi il carattere di soggetti “in house”, cui affidare la realizzazione di interventi del POR;

Ritenuto necessario organizzare la funzionalità operativa di “Porta Futuro”, struttura altamente innovativa e rispondente alle necessità del territorio romano, attraverso l'impiego di risorse umane altamente specializzate che affiancheranno nella parte di avvio e consolidamento delle attività il personale di ruolo dell'amministrazione provinciale;

Considerato che il Dipartimento III, Servizi per la formazione, necessita di un supporto tecnico specialistico per lo svolgimento delle attività legate ai temi della formazione, dell'incentivazione e salvaguardia dell'occupazione e delle imprese, in particolare per ciò che attiene la gestione dei fondi comunitari – FSE, affidati alla Provincia di Roma con il predetto contratto all'Organismo Intermedio.

“Progetto delle attività formative organizzate presso la Scuola del Sociale
della Provincia di Roma ”

CONSIDERATO che:

- Capitale Lavoro trova nel suo statuto la definizione del proprio oggetto sociale “le attività relative al supporto per gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Roma, alla gestione di servizi per l’impiego e formazione professionale in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento dell’insostituibile ruolo strategico delle nuove Funzioni degli Enti Locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio”;
- l’esperienza maturata da Capitale Lavoro nei settori sopra citati ha permesso alla società di dotarsi delle particolari competenze e delle specifiche professionalità idonee a garantire una migliore gestione degli interventi pubblici indirizzati al sostegno di tali settori;
- Capitale Lavoro, anche alla luce delle modifiche recentemente introdotte al proprio statuto societario, a cui espressamente si rinvia anche per la motivazione del presente atto, risulta qualificabile quale soggetto “in house” della Provincia di Roma, secondo l’interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale formatasi in materia, a fronte della ricorrenza dei requisiti del “controllo analogo” e della “attività prevalente”;
- dall’esame del sopraindicato statuto sociale risulta infatti che la Provincia di Roma dispone di un penetrante e dominante controllo sulla: 1) struttura della società, attraverso, la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni costituenti il capitale sociale; 2) attività sociale, attraverso, tra l’altro, gli obblighi di operare “esclusivamente per conto della Provincia di Roma” e mantenere una struttura tale da garantire che l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma, assumano le analoghe caratteristiche dell’attività svolta da quest’ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi pubblici e trasmettere, con periodicità semestrale, all’Assemblea dei soci dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere; la sussistenza del requisito della “attività prevalente” risulta confermata da quanto sopra indicato in merito al controllo della Provincia di Roma sull’attività sociale, nello specifico dall’art. 3 p. 4 del citato statuto secondo cui Capitale Lavoro opera esclusivamente su incarico della Provincia di Roma;

RITENUTO OPPORTUNO per i motivi esposti

- affidare a Capitale Lavoro la realizzazione delle attività “Progetto delle attività formative organizzate presso la Scuola del Sociale della Provincia di Roma ” per l’Asse IV Capitale Umano ed all’Asse III Inclusionione Sociale che sono definite nell’allegato A, parte integrante della presente contratto;
- assicurare, nell’ambito della realizzazione delle operazioni da parte di Capitale Lavoro, la gestione delle attività cofinanziate dal FSE in un’ottica di economicità ed efficienza;

TUTTO CIÒ PREMESSO si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto e limiti del Contratto

Con il presente Contratto vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’O.I. della Provincia di Roma del POR Lazio FSE 2007-2013 Ob. CRO e Capitale Lavoro per la realizzazione di attività nell’ambito del POR e precisamente per l’Asse IV Capitale Umano e Asse III Inclusionione Sociale che dovranno essere svolte secondo le modalità previste negli articoli successivi e nel rispetto delle disposizioni fornite dall’O.I. Capitale Lavoro si impegna ad eseguire le prestazioni in attuazione del presente Contratto nei modi e nei limiti stabiliti dal presente atto.

“Progetto delle attività formative organizzate presso la Scuola del Sociale
della Provincia di Roma ”

Art. 3 – Obblighi di Capitale Lavoro

Nell'esercizio delle funzioni di gestione delle operazioni oggetto del presente Contratto, Capitale Lavoro ha l'obbligo di:

1. osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006;
2. garantire l'esistenza di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle operazioni attribuite. A tal fine Capitale Lavoro è tenuto ad utilizzare il sistema informativo e gestionale fornito dall'Autorità di Gestione della Regione Lazio;
3. assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione delle iniziative affidate, i necessari raccordi con l'O.I. , impegnandosi ad adeguare le attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste formulate dall'O.I. medesimo;
4. garantire l'alimentazione del sistema informativo attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi affidati, assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
5. predisporre la dichiarazione delle spese sostenute da Capitale Lavoro da inviare all'O.I. anche per il tramite del sistema informativo e gestionale dell'AdG del POR;
6. fornire all'O.I. tutte le informazioni relative alle procedure in relazione alle spese oggetto delle dichiarazioni;
7. assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni nell'attuazione degli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
8. esibire la documentazione giustificativa delle attività svolte e dei relativi pagamenti ricevuti ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo provinciali, regionali, nazionali e comunitari;
9. conservare la predetta documentazione, in originale, per il periodo di tre anni dall'acquisizione da parte della Provincia dell'ultimo saldo;
10. predisporre la presenza di personale idoneo ad assistere ed agevolare i funzionari incaricati del controllo;
11. inviare secondo la periodicità prevista dal POR i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna attività;
12. inviare le previsioni di spesa, per contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa;
13. garantire che le attività cofinanziate attraverso il Programma Operativo Lazio FSE Ob. CRO 2007 - 2013 non beneficino di altri finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
14. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e degli artt. 1-10 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
15. osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici;

Art. 4 – Obblighi di informazione e pubblicità

Capitale Lavoro si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 828/2006 e accetta di venire incluso nell'elenco pubblicato dall'AdG a norma dell'art. 7, par. 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Art. 5 – Durata

Il presente Contratto decorre dalla data della sottoscrizione di accettazione del contratto da parte dell'Amministratore Delegato della Società Capitale Lavoro Dott. Claudio Panella. La durata complessiva prevista dell'affidamento è pari a un anno solare.

“Progetto delle attività formative organizzate presso la Scuola del Sociale
della Provincia di Roma ”

Art. 6 – Modalità di esecuzione

Capitale Lavoro si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto.

Capitale Lavoro è tenuto a presentare per ciascuna attività un progetto esecutivo di dettaglio, con indicazione delle attività da realizzare, dei tempi e dei costi per voce di spesa.

Capitale Lavoro, qualora nello svolgimento delle attività che sono oggetto del presente contratto, si rendesse necessario ricorrere all'acquisto di beni o servizi o all'affidamento di attività in concessione, è tenuto a rispettare le regole di concorrenza e trasparenza del mercato e la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e aiuti di stato.

È facoltà dell'O.I. di procedere, in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e, a tal fine, Capitale Lavoro si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Art. 7 –Verifiche sui prodotti e proprietà degli stessi

Salva ogni diversa modalità di verifica che l'O.I. intenderà disporre in corso d'opera, i prodotti realizzati da Capitale Lavoro saranno verificati sotto il profilo della corrispondenza, adeguatezza e tempestività.

Tutti i prodotti realizzati nel corso dello svolgimento delle attività saranno di proprietà esclusiva della Provincia di Roma e Capitale lavoro non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'O.I.

Art. 8 –Risorse e finanziamenti

Le operazioni oggetto del presente Contratto saranno interamente finanziate nell'ambito delle risorse assegnate all'O.I. dal Programma Operativo Regionale “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013 della Regione Lazio di cui alla premessa e relative all' Asse IV Capitale Umano ed all' Asse III Inclusione Sociale.

Art. 9 – Rendicontazione e pagamenti

Il trasferimento del finanziamento a Capitale Lavoro per le attività descritte nell'allegato A, parte integrante della presente contratto, avverrà secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 50%, a seguito della notifica della determina di approvazione del presente contratto e della comunicazione di inizio delle attività per l'anno 2011;
- trasferimento intermedio, fino a concorrenza del 90% del finanziamento previsto, a seguito del raggiungimento documentato di un livello di spesa pari ad almeno l'80% dell'acconto, della presentazione di relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività;
- il saldo del 10% dell'ammontare del finanziamento previsto sarà trasferito al termine delle attività affidate, salvo riduzioni della spesa sostenuta conseguenti le verifiche amministrativo-contabili eseguite dalla Provincia, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione della documentazione di spesa secondo le modalità indicate nella DGR n. 1509/2002 e dai successivi documenti integrativi e modificativi della stessa, a mezzo di mandati di pagamento intestati a Capitale Lavoro.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla struttura amministrativa competente, a seguito delle verifiche sulla documentazione ed in mancanza di ragioni ostative imputabili a Capitale Lavoro, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle richieste di pagamento.

“Progetto delle attività formative organizzate presso la Scuola del Sociale
della Provincia di Roma ”

Art. 10 – Norme regolatrici del Contratto

Il Contratto deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste dalle clausole del presente atto, dalle vigenti norme della contabilità di Stato, dalle disposizioni del codice civile e dai principi e dalle norme in materia di affidamenti “in house” ricavabili dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

I sottoscrittori del presente Contratto si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto si risolva qualora si accerti che la gestione dei finanziamenti non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità del presente accordo.

Art. 11 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali a tutela della mano d’opera

Capitale Lavoro è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento dei Servizi. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

Ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento dei Servizi manlevando la Provincia di Roma da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

Ha l’obbligo di osservare ogni norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in itinere in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l’Amministrazione Provinciale da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Capitale Lavoro è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 12 – Manleva

Capitale Lavoro si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi danno a terzi derivante dall’esecuzione del presente Contratto.

Art. 13–Recesso

L’O.I. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto dandone congruo preavviso senz’altro ad alcuna pretesa risarcitoria, purché tenga indenne l’affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Art. 14 - Risoluzione

Qualora Capitale Lavoro non osservi uno o più degli obblighi indicati all’art. 3, l’O.I. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale del presente Contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.).

Art. 15 - Tutela della privacy

Capitale Lavoro si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Art. 16 - Oneri fiscali

Ogni spesa relativa al presente Contratto sono a carico di Capitale Lavoro.

Art. 17– Domicilio delle parti

Agli effetti del presente Contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

“Progetto delle attività formative organizzate presso la Scuola del Sociale
della Provincia di Roma ”

Art. 18 – Foro competente

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente atto, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma lì

FIRMA

Provincia di Roma

Capitale Lavoro